

A tutti i clienti

Loro Sedi

Roma, 23 settembre 2021

**Oggetto: dichiarazione sostituti d'imposta mod. 770/2021 relativo alle ritenute dell'anno 2020**

Con riferimento alla prossima scadenza del mod. 770/2021, relativo alle ritenute effettuate nell'anno 2020, Vi preghiamo di comunicarci, per iscritto (utilizzando il prospetto allegato), le istruzioni per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di detto modello, in base a quanto segue.

- A) In assenza di Vs specifica comunicazione (entro la data in appresso indicata), provvederemo ad inviarVi i quadri Dipendenti (ST, SV, SX e SY) contenenti solo i dati relativi al personale dipendente e assimilato, ritenendoci esonerati dalla trasmissione degli stessi.
- B) Diversamente, a seguito di Vs richiesta, provvederemo alla trasmissione dei suddetti dati (di ns. competenza), che dovranno essere integrati con gli ulteriori dati richiesti.

Per procedere a detta integrazione, dovete inviarci le quietanze dei versamenti relativi ai periodi (di competenza) da 01/2020 (pagato entro il 16/02/2020) a 01/2021 (pagato entro il 16/02/2021). In mancanza delle quali potremo solo procedere alla trasmissione senza indicazione delle date di versamento, ritenendoci esonerati da ogni eventuale responsabilità.

- C) Nel caso Vogliate che la scrivente si occupi anche della trasmissione dei quadri (e relativi dati) diversi da quelli inerenti il personale dipendente e assimilato (quali Autonomo, Capitali, Locazioni Brevi e Altre ritenute) Vi preghiamo di darcene esplicita richiesta scritta, barrando l'apposita casella sul prospetto allegato, e inviandoci i quadri già compilati.

In tutti i casi di trasmissione a ns. cura (parziale o completo), dovete necessariamente comunicarci anche i dati anagrafici richiesti sul prospetto allegato.

Tenuto conto che, a fronte dell'emergenza COVID-19, nel prospetto ST e SV è necessario inserire il mese di riferimento e l'importo delle ritenute fiscali oggetto di sospensione, Vi preghiamo pertanto di comunicarci i periodi e gli importi delle ritenute fiscali sospese e il codice del tipo di sospensione da 1 a 12, come da allegato.

Tutte le citate informazioni, richieste, scelte e documentazioni dovranno pervenirci entro e non oltre il prossimo 01/10/2021, declinando ogni responsabilità per comunicazioni e documentazione pervenute oltre detto termine.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.

**A. Miggiano**

**P.S. per i soggetti che inviano il modello 770/2021 separatamente, il "codice fiscale altro incaricato" da inserire nella Gestione Separata è **MGGNDR68L05H501G** barrando la casella "Dipendente"**

La sottoscritta ditta/società \_\_\_\_\_ dichiara che:

- comunica che per la trasmissione del mod. 770/2021 vuole procedere come di seguito:**
- autonomamente**  
(quindi attende dalla Ge.S.A. i quadri con i dati di competenza);
  - autorizza la Ge.S.A. alla Tipologia Invio 1 ossia a trasmettere con un unico flusso il mod. 770/2021 Completo** - Dipendente, Autonomo, Capitali, Locazioni Brevi e Altre Ritenute  
(quindi provvederà ad inviarVi i pagamenti F24 e i quadri di propria competenza regolarmente compilati entro il 01/10/2021)
  - autorizza la Ge.S.A. alla Tipologia invio 2 ossia a trasmettere solo il flusso relativo ai Dipendenti**  
Ai fini della compilazione della Gestione Separata comunica:
    - 1) Codice Fiscale altro incaricato \_\_\_\_\_
    - 2) Quadri inviati dall'altro incaricato (sbarcare il flusso interessato)
      - Autonomo
      - Capitali
      - Locazioni Brevi
      - Altre ritenute(quindi provvederà ad inviarVi i pagamenti F24 e i quadri di propria competenza regolarmente compilati entro il 01/10/2021) e provvederà a trasmettere in Gestione separata il mod. 770/2021 relativo ai flussi sopra sbarrati;
- i dati anagrafici dei firmatari della dichiarazione sono:**
- legale rappresentante firmatario della dichiarazione e data di carica
  - revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia ("Soggetto" codice 1) (eventuale)
  - responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia ("Soggetto" codice 2) (eventuale)
  - codice fiscale della società di revisione ("Soggetto" codice 3) (eventuale)
  - ciascun membro del collegio sindacale e codici fiscali ("Soggetto" codice 4) (eventuale)
  - codice fiscale del soggetto che effettua il controllo contabile

Data \_\_\_\_\_

*In fede*

Qualora il 16 febbraio 2021 il sostituto abbia effettuato in F24 un unico pagamento utilizzando il codice tributo 1001 ed indicando il periodo 12/2020, con riferimento sia a ritenute di competenza 2020 operate su stipendi erogati entro il 12 gennaio 2021 che a ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2021, deve compilare un unico rigo in ST avendo cura di inserire nel punto 10 le note B e D.

Nel **punto 11** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3802). Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo modello F24EP.

Nel **punto 13** della seconda sezione deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice "K" nel punto 10. Nel prospetto ST intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà all'importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali regionali all'IRPEF ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall'operazione straordinaria. In questo caso, nel prospetto ST (seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti 1, 2, 11 e 13. Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al punto 10 il codice "N".

Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d'imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime due rate di addizionale regionale di 100 euro ciascuna. In tal caso la compilazione è la seguente:

quadro ST, seconda sezione del sostituto cessionario:

- punto 1, 10/2020;
- punto 2, 100;
- punto 7, 100;
- punto 10, N;
- punto 11, 3802;
- punto 13, 05;
- punto 14, 18/11/2020;
- punto 1, 11/2020;
- punto 2, 100;
- punto 7, 100;
- punto 10, N;
- punto 11, 3802;
- punto 13, 05;
- punto 14, 16/12/2020.

Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all'operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l'indicazione del codice N nel punto 10.

**Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020, alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 dovranno procedere alla compilazione dei campi 15 e 16.**

Per la compilazione del punto 15 devono essere utilizzati i seguenti codici singolarmente:

1 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall'allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall'allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 1 commi 1 e 2 del DM 24/2/2020 e dall'art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 62, comma 5, del DL n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. b) del DL n. 34/2020 e dall'art. 97 del DL n. 104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)

- 2 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall'allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall'allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, non ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 1 comma 3 del DM 24/2/2020, dall'art. 61 comma 3 e dall'art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 61, comma 4, e dall'art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. a) n.1) del D.L. n. 34/2020, e dall'art. 97 del D.L. n. 104/2020. Indicare in colonna 2 la somma inherente alle ritenute che non sono state operate. (SOLO PRIMA SEZIONE).
- 3 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall'art. 61, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le imprese del settore turistico - alberghiero) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.04.2020, come previsto dall'art. 61, comma 1 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 61, comma 4, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 97 del D.L. n. 104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE).
- 4 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall'art. 61, comma 2 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le federazioni sportive nazionali) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.06.2020, come previsto dall'art. 61, comma 5 (primo periodo) del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 61, comma 5 (secondo periodo), D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 97 del D.L. n. 104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 5 - Se il sostituto di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell'anno di imposta 2019) su tutto il territorio nazionale ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 08.03.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2020 e dall'art. 97 D.L. n. 104/2020 (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 6 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.04.2020 al 31.05.2020 come previsto dall'art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 23/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 18, comma 7 del D.L. n. 23/2020, dall'art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020 e dall'art. 97 del D.L. n. 104/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 7 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.11.2020 al 30.11.2020 come disposto dall'art. 7 del DL n. 149/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 13-ter del DL 137/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 8 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.12.2020 al 31.12.2020 come previsto dall'art. 2 del D.L. n. 157/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 13-quater del DL 137/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
- 9 - Se il sostituto di imposta, appartenente al settore florovivaistico su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 30.04.2020 al 15.07.2020, come previsto dall'art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 ovvero rateale fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di 07.2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 10 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionalistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute relative al mese di dicembre 2020 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2020, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall'art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall'art. 1, comma 37 della legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021 (SOLO PRIMA SEZIONE)
- 11 - Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al 31.03.2020, ricomprensibili tra i versamenti sospesi come previsto dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE)
- 12 - Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE)

Nel punto 16 deve essere indicato il totale dell'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.

**ATTENZIONE:** I codici da 1 a 12 sono stati introdotti in ottemperanza alle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19. In presenza di uno di tali codici nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 1, 2, 11, 13 e 16 ed eventualmente, in caso di versamenti parziali effettuati nell'anno,